

PIANO DI CONTROLLO E DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE PIEMONTE

1. PREMESSA

La malattia di Aujeszky (MA) è una patologia che può provocare gravi danni economici negli allevamenti suini, anche per le limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti provenienti da zone non indenni dalla malattia.

Il Decreto Ministeriale 01/04/1997, modificato successivamente dai D.M. 30/12/20110 e D.M. 04/08/2011, ha disposto il piano nazionale di controllo della malattia. La Regione Piemonte con DGR n. 34-5440 del 5/3/2007 ha definito un piano di controllo per la malattia di Aujeszky (MA) che integra le misure previste a livello nazionale, e con nota prot. 428/DB2002 del 05/01/2011 ha emanato nuove linee guida per il controllo e l'eradicatione. Ulteriori indicazioni sono state specificate con nota prot. 2192-DB2017 del 30/01/2014.

L'applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali e regionali ha determinato una sensibile diminuzione della prevalenza annuale di aziende risultate positive agli accertamenti diagnostici, come viene evidenziato dalla tabella seguente.

ANNO	ALLEVAMENTI CONTROLLATI	ALLEVAMENTI POSITIVI	% ALLEVAMENTI POSITIVI
2012	650	177	27,23%
2013	718	148	20,61%
2014	840	120	14,28%
2015	850	85	10,00%
2016	766*	25	3,26%

* la diminuzione degli allevamenti controllati è da imputare alla riduzione del numero di allevamenti da ingrasso non aderenti sottoposti ad accertamento contestuale MVS/AD

2. OBIETTIVI

Il piano riporta le misure che la Regione Piemonte intende applicare per raggiungere lo stato di indenne da MA, al fine di perseguire il riconoscimento comunitario di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della MA, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 64/432/CE, e di ottenere il successivo inserimento della Regione Piemonte nell'allegato I della Decisione 2008/185/CE quale territorio indenne da MA.

Nello specifico, il piano prevede i seguenti obiettivi:

- verificare e monitorare la presenza e la circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione Piemonte
- aumentare la percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da MA, attraverso il risanamento delle aziende infette
- fornire protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica e per l'applicazione delle misure di biosicurezza

3. DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del piano valgono le definizioni di cui al D.M. 01/04/1997 e al D.L.vo 200/2010; in particolare:

veterinario ASL referente del piano: veterinario ASL individuato dal Direttore dell'Area di Sanità Animale dell'ASL, il cui nominativo deve essere registrato in ARVET, cui compete di coordinare, monitorare e

verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky, eventualmente anche a livello di singola area distrettuale, e la corretta registrazione dei dati in ARVET e in BDN.

veterinario responsabile del Piano: veterinario, diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un piano di controllo della MA, con particolare riferimento al piano vaccinale, alle misure di biosicurezza e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (allegato 1), al Servizio Veterinario territorialmente competente, che provvede alla registrazione in ARVET entro 15 giorni dalla comunicazione.

allevamento familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti.

allevamento da ingrasso: allevamento nel quale sono presenti suini introdotti da altri allevamenti e destinati alla macellazione o ad altri allevamenti di ingrasso. Ai fini dell'attuazione del piano sono distinti in allevamenti da svezzamento, allevamenti da ingrasso ciclo completo che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto e allevamenti da ingrasso a ciclo continuo.

allevamento da riproduzione a ciclo aperto: un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello.

allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso vengono destinati esclusivamente alla macellazione

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente piano si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Piemonte.

5. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi d) non sono stati introdotti suini provenienti da fiere, mercati e stalle di sosta
Allevamento da riproduzione	e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso ciclo continuo con capacità superiore a 4 capi	e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto	e) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti

pieno/tutto vuoto con capacità superiore a 30 capi	(prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), eseguito dopo la terza vaccinazione una sola volta per ciclo, quando possibile al macello.
Allevamento da svezzamento	La qualifica viene attribuita per via induttiva senza esecuzione di accertamenti diagnostici, fatte salve condizioni di rischio che determinino la necessità di un controllo diagnostico e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

In deroga viene attribuita la qualifica per via induttiva senza esecuzione di accertamenti diagnostici:

- a) agli allevamento da ingrasso di capacità fino a 30 capi che effettuano il vuoto sanitario tra cicli successivi, **con successiva pulizia e disinfezione**, ed acquistano esclusivamente da allevamenti da riproduzione indenni
b) agli allevamenti familiari se introducono suini esclusivamente da aziende indenni

6. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Allevamento da riproduzione	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) per l'ottenimento della qualifica b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con <u>cadenza semestrale</u> , su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con IC del 95%, allegato 2) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso continuo con capacità superiore a 4 capi	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) per l'ottenimento della qualifica b) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con <u>cadenza semestrale</u> , su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con capacità superiore a 30 capi	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) per l'ottenimento della qualifica d) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), eseguito dopo la terza vaccinazione una sola volta per ciclo, quando possibile al macello.
Allevamento da	a) risultano soddisfatte le stesse condizioni previste per l'ottenimento della

svezzamento	<p>qualifica per via induttiva</p> <p>a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) per l'ottenimento della qualifica</p> <p>b) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento</p>
-------------	--

Negli allevamenti suini accreditati per via induttiva viene effettuata un'attività di sorveglianza diagnostica, al fine di individuare eventuali allevamenti infetti, con una numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza attesa ~~dello 0,5%~~ **del 2%** e IC del 95%.

L'estrazione del campione da sottoporre a sorveglianza diagnostica avviene separatamente per le due categorie (allevamenti da ingrasso di capacità inferiore a 30 capi e che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto e allevamenti familiari).

L'OE dell'IZSPLV fornirà annualmente l'elenco degli allevamenti da sottoporre a controllo.

7. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

a) La qualifica di allevamento indenne è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo in allevamento o al macello
- più animali sieropositivi al macello, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso che effettua il tutto pieno/tutto vuoto

b) La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:

- riscontro in allevamento di più di un soggetto sieropositivo
- riscontro al macello di più animali sieropositivi, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso a ciclo continuo
- accertamento di nuove positività ai controlli diagnostici successivi al riscontro di singola sieropositività
- introduzione di animali provenienti da allevamenti senza qualifica o con qualifica scaduta
- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA
- accertamento di irregolarità nell'esecuzione del piano vaccinale

Solo gli allevamenti indenni da MA possono movimentare suini verso allevamenti o macelli della Regione Piemonte. Le movimentazioni in partenza da aziende con qualifica non indenne o sconosciuta possono avvenire se risultano soddisfatte le condizioni di cui ai successivi punti 8 e 9.

8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con IC del 95%, allegato 2), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Nelle aziende da ingrasso a ciclo continuo on sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della qualifica viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), eseguito in allevamento dopo la terza vaccinazione .

In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.

9. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA O ALL'ASSENZA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

1) allevamenti da riproduzione

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori
- identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazioni in vincolo sanitario dei suini:

1.a) verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:

- acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita
- acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull'azienda di destinazione
- spostamento dei suini in vincolo sanitario, esclusivamente verso allevamenti da ingrasso presenti in Piemonte che effettuano il vuoto sanitario.
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita
- controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%)-

I suinetti risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre invece quelli positivi all'accertamento diagnostico potranno essere movimentati solo verso il macello.

1.b) verso il macello alle seguenti condizioni:

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali
- spostamento dei suini in vincolo sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"

- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione l'arrivo della partita nelle 24 ore precedenti l'invio.

La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 3 mesi e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

2) allevamenti da ingrasso

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi. In caso di sieropositività in più capannoni dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento.
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale.
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in allevamento, fino al primo accertamento diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%). In caso di positività dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazioni verso il macello alle seguenti condizioni:

- dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"

La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 3 mesi e massima di 6 mesi dalla data di riscontro della positività che ha determinato la revoca della qualifica, secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario nel capannone positivo.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non accreditati o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività, a seconda della tipologia produttiva dell'allevamento.

Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" di cui ai punti 1.a, 1.b e 2 comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

10. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica, e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Quando possibile i controlli devono essere eseguiti contestualmente a quelli previsti dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

Il controllo sugli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, con il prelievo eseguito al momento della macellazione.

Tale controllo deve essere concordato con il Veterinario ufficiale del macello; la partita di animali inviata al macello deve essere scortata dalla scheda accompagnamento campioni (allegato 3)

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende positive o con qualifica sospesa sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

L'invio dei campioni all'**IZSPLV** deve avvenire mediante effettuazione della preaccettazione informatizzata nell'applicativo regionale ARVET.

Con la validazione della refertazione viene attribuita all'azienda la qualifica sanitaria corrispondente; a tal fine, in caso di prelievo al macello, copia del rapporto di prova viene trasmessa dal Servizio Veterinario che ha effettuato il prelievo a quello competente per l'allevamento di provenienza, se diverso dal primo.

Le qualifiche sanitarie sono quelle previste dall'applicativo SANAN della banca dati nazionale VETINFO.

Per gli allevamenti accreditati induttivamente la data di attribuzione o di conferma della qualifica corrisponde a quella di un sopralluogo effettuato in allevamento per altri controlli (verifica biosicurezza, controllo anagrafico, rilascio attestazioni sanitarie, controllo per accreditamento trichinellosi)

11. CONTROLLI IN ALLEVAMENTO

I controlli in allevamento sul rispetto del piano devono comprendere:

- a) la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza
- b) il controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita
- c) la corretta applicazione dei protocolli vaccinali, attraverso la verifica documentale e, nelle aziende sieropositive con un campionamento sierologico per la determinazione del titolo anticorpale vaccinale.

Come prevede dal D.M. 1 Aprile 1997 e s.m.i. il Servizio Veterinario competente per territorio verifica la corretta attuazione del piano vaccinale. Tutti gli allevamenti sieropositivi vengono sottoposti a verifica della corretta applicazione del piano vaccinale.

Il controllo documentale deve comprendere l'accertamento:

- della presenza di un Piano Vaccinale e del Veterinario Responsabile del Piano Vaccinale
- della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale
- della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali

Il controllo sierologico può essere effettuato in occasione del controllo diagnostico per malattia di Aujeszky e/o MVS, con i seguenti criteri:

- negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB nei primo dieci soggetti risultati gE negativi
- negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie produttive presenti

Interpretazione dei test sierologici:

- animale non vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva
- circolazione virale in allevamento: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive.

In caso di non conformità gli animali verranno sottoposti in allevamento a ulteriore controllo sierologico su base campionaria con limitazione delle movimentazioni anche a seguito di sieronegatività.

12.COSTI

I costi dei prelievi effettuati dal Servizio Veterinario per il mantenimento della qualifica nell'allevamento sono a carico del SSN; sono invece a carico del proprietario i prelievi per i controlli previsti nelle aziende positive e in quelle con qualifica revocata a seguito di introduzione di suini provenienti da allevamenti non accreditati.

I costi degli esami di laboratorio per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica nell'allevamento sono a carico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta mentre i costi degli esami eseguiti nelle aziende positive e in quelle con qualifica revocata a seguito di introduzione di suini provenienti da allevamenti non accreditati, sono a carico del proprietario degli animali

12. MONITORAGGIO SANITARIO DEI CINGHIALI SELVATICI

La MA è compresa nell'elenco delle malattie della fauna selvatica oggetto di sorveglianza sanitaria ai sensi della D.D. 919/2016.

La sorveglianza attuata è sia di tipo attivo, sui cinghiali abbattuti nel corso della stagione venatoria, che passiva, sugli animali rinvenuti morti. Nel primo caso la matrice ai fini diagnostici è costituita dai polmoni e dal coagulo cardiaco abbinati, nel secondo caso dalla carcassa intera o dalla testa.

La numerosità campionaria prevista su base annuale per la sorveglianza attiva prevede una prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, ed è ripartita proporzionalmente su base provinciale.

13. PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54, come sostituito dall'articolo 6 comma 3 della Legge 218/88, e dell'articolo 358 del TULS 1265/34 come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 196/99, salvo che il fatto non costituisca reato.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: comunicazione del veterinario responsabile del Piano

ALLEGATO 2: tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

ALLEGATO 3: schede accompagnamento campioni, da allevamento (3°) e da macello (3B)

ALLEGATO 4: notifica dei casi di focolaio

ALLEGATO 5: programmi ed interventi vaccinali

ALLEGATO 6: dichiarazione di vaccinazione (mod. 12 unificato Regione Piemonte)

ALLEGATO 7: misure di biosicurezza